

ACCORDO INTERCONFEDERALE PER L'ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI DI
CONCILIAZIONE PER LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI O PLURIME DI LAVORO EX ART.410,
411 E 412 C.P.C. COME MODIFICATI DALLA LEGGE N.533/73 E DAI DECRETI LEGISLATIVI
N.80/98 E N.387/98 E DA ULTIMO DALLA LEGGE 183/2010

Il giorno 30/01/2020 in Roma presso la sede di **CONFINTESA** in Via Vittorio Emanuele II, 326 tra i sottoscritti:

U.A.I. Unione Artigiani Italiani e delle PMI, Confederazione Datoriale Nazionale, con sede a Frosinone (FR) in Via Marco Tullio Cicerone 188, codice fiscale 97075480588, rappresentata da Giuseppe Zannetti da una parte,

E

CONFINTESA, con sede in Roma (RM) Via Vittorio Emanuele II, 326, codice fiscale 97323750584, rappresentata dal Segretario Generale Dott. Francesco Prudeniano,

Premesso

Che la crisi economica, iniziata nel 2007, ha profondamente cambiato il mondo, facendo precipitare non solo i fondamenti dell'economia, ma anche i pilastri e le certezze che, pur tra innumerevoli difficoltà, si erano via via cementate.

Che l'Italia sta vivendo il suo periodo più buio in termini di minore competitività e di mancata crescita, con una crisi sociale ed economica insieme, con enorme disagio giovanile e migliaia di posti di lavoro a rischio; tanti governi che si sono scambiati il testimone negli ultimi anni senza risultati degni di nota; un sistema di partiti tutto sommato incapace e assente. In politica di fatto è finito un ciclo.

Che il problema della bassa crescita è legato a ragioni strutturali, da tempo messe in luce da economisti e imprenditori, quali la mancata liberalizzazione di molti mercati di prodotti e servizi, incluse le professioni; la carenza di investimenti in ricerca e in istruzione; un mercato del lavoro bloccato, che tiene fuori molti, spesso i più istruiti; una tassazione squilibrata che grava quasi solo sui fattori produttivi e su chi paga davvero le tasse, barriera alla crescita, più che alla nascita, delle imprese.

Che sono oltre 9,3 milioni gli italiani che non ce la fanno e sono a rischio povertà: è sempre più estesa l'area di disagio sociale che non accenna a restringersi; tra il 2015 e il 2016 altre 63mila persone sono entrate nel bacino dei deboli in Italia: complessivamente, adesso, si tratta di 9 milioni e 308 mila soggetti in difficoltà; crescono in particolare gli occupati-precari: in un anno, dunque, è aumentato il lavoro non stabile per 200mila soggetti che vanno ad allargare la fascia di italiani a rischio.

Che ai "semplici" disoccupati vanno aggiunte ampie fasce di lavoratori, ma con condizioni precarie o economicamente deboli che estendono la platea degli italiani in crisi. Si tratta di un'enorme "area di disagio": ai quasi 3 milioni di persone disoccupate, bisogna sommare anzitutto i contratti di lavoro a tempo determinato, sia quelli part-time (737mila persone) sia quelli a orario pieno (1,73 milioni); vanno poi considerati i lavoratori autonomi part-time (823mila), i collaboratori (327mila) e i contratti a tempo indeterminato part-time (2,71milioni).

Che di questo gruppo di persone occupate, ma con prospettive incerte circa la stabilità dell'impiego o con retribuzioni contenute, ammonta complessivamente a 6,34 milioni di unità. Il totale dell'area di disagio

sociale, calcolata sulla base dei dati Istat, nel 2016 comprendeva dunque 9,3 milioni di persone, in aumento rispetto all'anno precedente di 63mila unità (+0,68%).

Che dalle analisi di studi internazionali e di organismi locali nonché dalle risposte ottenute dagli operatori della micro, piccola, media impresa, il cardine della ripresa economica legata alle imprese è stato individuato in due elementi: innovazione e ricerca e internazionalizzazione; due elementi che darebbero alle imprese quelle sostanze necessarie ad affrontare la concorrenza straniera.

Che entrambe le leve a cui si fa riferimento devono trovare un campo fertile e gli investimenti necessari, oltre che la eliminazione di barriere che possono impedire la crescita in tal senso delle aziende. Il riferimento all'entità azienda a cui ci rapportiamo, si riferisce principalmente al range delle "micro, piccole e medie imprese".

Che per affrontare la situazione di grande difficoltà in cui l'economia nazionale versa, nonostante i segnali di ripresa dichiarati, ma sicuramente ancora non avvertiti, il primo grande tema riguarda la necessità di pervenire a un modello di governo e dell'economia più attento alle esigenze e ai tempi dell'economia e della società e distante da tatticismi e interessi di parte per l'avvio di una fase in cui, in un contesto di trasparenza, legalità certezza delle regole e chiarezza istituzionale, la programmazione e le scelte di carattere strategico siano orientate efficacemente al rilancio del Paese.

Che, visto il quadro complessivo, le parti concordano sulla necessità di individuare regole finalizzate alla definizione di un sistema di relazioni sindacali concertative e partecipative con l'obiettivo di agevolare la competitività, la produttività delle imprese, l'occupazione e la valorizzazione delle risorse umane, nella consapevolezza che le nuove sfide sollecitano una visione comune e una convergenza di interessi tra imprese e lavoratori.

Che le parti considerano la contrattazione uno strumento per la valorizzazione del lavoro e dell'impresa. Una contrattazione che abbia sempre presente le specificità delle imprese associate e dei territori e possa offrire un contributo decisivo per la competitività, la produttività e la stabilizzazione del lavoro alimentando un clima di fiducia tra le parti, condizione fondamentale per lo sviluppo e l'occupazione, nel rispetto della responsabilità, dei doveri e dei diritti dei lavoratori/ci e delle imprese.

Che le parti, fermo restando il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro, al quale resta affidata la definizione del quadro dei trattamenti sia economici minimi e che normativi di tutti i lavoratori, si sono impegnate a definire regole condivise tese a favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello. Convengono che questo livello di contrattazione sia il più idoneo al fine di favorire l'occupabilità e la valorizzazione delle risorse umane, a gestire gli elementi di flessibilità contrattuale, a prevenire e gestire momenti di crisi, a sostenere nuovi investimenti economici ed avvio di attività, a favorire forme di partecipazione dei lavoratori, a incentivare il conseguimento di obiettivi concordati di produttività, redditività, qualità, efficienza e definire intese, impegnative per le parti, in ogni materia secondo le previsioni del CCNL o dalla legge.

Che le parti riconoscono alla bilateralità una funzione strategica per garantire ai lavoratori e alle imprese sedi appropriate di condivisione e di compartecipazione alle scelte relative ai servizi di comune interesse.

Che le parti intendono sviluppare una bilateralità fondata sui principi di partecipazione, economicità, trasparenza, efficacia ed efficienza. Ritengono di considerare la bilateralità su un livello interconfederale e intercategoriale così da permettere economie di scala adeguate per garantire efficacia, efficienza ed economicità nella gestione operativa degli strumenti.

Che i temi di interesse delle parti e oggetto di intervento degli strumenti bilaterali che agiscono con modalità paritetica trovano apposita soluzione organizzativa nell'ente bilaterale C.N.E.Bi.F.I.R. costituito dalla parti, come pure la regolamentazione delle attività di funzionamento e le modalità di finanziamento.

Tutto ciò premesso:

Le parti, ai sensi degli art. 410, 411 e 412 C.P.C. come modificati dalla legge n.533/73 e dai decreti legislativi n.80/98 e n.387/98 e da ultimo dalla legge 183/2010 decidono di istituire in applicazione di quanto previsto nella costituzione dell'ente bilaterale nazionale C.N.E.Bi.F.I.R., la Commissione Nazionale e le Commissioni territoriali di Conciliazione, competenti ad espletare il tentativo di conciliazione per le controversie individuali o plurime di lavoro.

REGOLAMENTO COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

Art.1 - Costituzione

Il Consiglio Direttivo dell'ente bilaterale nazionale C.N.E.Bi.F.I.R. istituisce presso la sua sede la Commissione Nazionale e le Commissioni territoriali di Conciliazione, competenti ad espletare il tentativo di conciliazione per le controversie individuali o plurime di lavoro ex art.410, 411 e 412 C.P.C. come modificati dalla legge n.533/73 e dai decreti legislativi n.80/98 e n. 387/98 e da ultimo dalla legge 183/2010. Le Commissioni sono composte da n.2 membri, in possesso di specifiche competenze tecnico-giuridiche, di cui uno in rappresentanza dei lavoratori nominato su indicazione di CONFINTESA ed uno in rappresentanza dei datori di lavoro nominato su indicazioni di UAI – Unione Artigiani Italiani e delle PMI. L'incarico di componente della Commissione dura tre anni ed è rinnovabile. Le cariche dei componenti designati dalle parti sono rinnovabili e possono essere sostituiti dalla parte che li ha designati in qualsiasi momento senza necessità di motivazione. Nel caso di revoca o di rinuncia da parte di un membro della Commissione il Consiglio Direttivo, provvede alla sua sostituzione con propria delibera.

Art.2 – Competenza della Commissione Nazionale e Territoriale

Alla Commissione Paritetica di Conciliazione sono demandate, secondo quanto previsto dagli artt.410 e seguenti del codice di procedura civile, le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione dei CCNL e della contrattazione territoriale o aziendale comunque riguardante i rapporti di lavoro. La Commissione è competente anche per le controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n.604, ed alla legge 20 maggio 1970, n.300, come modificate dalla Legge 11 maggio 1990, n.108.

Art.3 – Sede

La Commissione Nazionale è istituita presso la sede dell'Ente Bilaterale C.N.E.Bi.F.I.R., ma ha facoltà di riunirsi con le medesime funzioni, compiti e competenze anche presso le sedi Nazionali di UAI – Unione Artigiani Italiani e delle PMI o CONFINTESA. Le Commissioni territoriali sono istituite presso le sedi territoriali di UAI – Unione Artigiani Italiani e delle PMI o CONFINTESA. E' fatta salva la possibilità di operare in via telematica, tramite teleconferenza o con interscambio di posta elettronica, puntualmente registrata ad opera di un componente della commissione incaricato dal Presidente.

Art.4 – Supporti tecnici e compensi

La Commissione si avvale dei supporti tecnici e logistici messi a disposizione dall'Ente bilaterale C.N.E.Bi.F.I.R.. Potrà essere previsto per ogni membro della Commissione un compenso oltre che il rimborso delle spese vive di viaggio e di alloggio. Il compenso viene stabilito dal Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza qualificata (2/3 dei presenti).



Art.5 – Validità delle sedute e dei verbali

Ai fini della validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di entrambi i componenti.

Art.6 – Norme relativi ai membri di commissione

Tutti i membri della Commissione sono tenuti ad astenersi dal partecipare in qualsiasi forma alle attività della rispettiva Commissione che riguardano la trattazione, discussione o decisione di pratiche che possono coinvolgere interessi propri, ovvero: di loro parenti entro il quarto grado o conviventi; di persone fisiche o giuridiche con le quali essi intrattengano rapporti commerciali, di prestazione d'opera professionale o di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato; di individui od organizzazioni con cui essi stessi o i coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui essi siano tutori, curatori, procuratori o agenti; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o società, di cui essi siano amministratori, gerenti, associati o dirigenti. Essi si asterranno altresì in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convivenza. Nei casi sopra menzionati l'interessato comunicherà preventivamente la propria motivata astensione e verrà sostituito da altro componente.

Art.7 – Istanza di conciliazione

L'Istanza di avvio della procedura di conciliazione, formulata congiuntamente dalle parti interessate, è redatta per iscritto in conformità al modello e secondo regolamento. Le istanze difformi dal modello sono comunque ricevibili purché, a giudizio della Commissione, rispondano ai requisiti di legge e del presente regolamento.

Art.8 – Requisiti essenziali dell'istanza

Sono requisiti essenziali dell'istanza di conciliazione: l'esatta individuazione delle parti richiedenti, del loro domicilio e della sede o della dipendenza dell'impresa interessata; l'indicazione dei motivi per il quale si richiede la conciliazione; la sottoscrizione in originale delle parti e, nel caso che una o entrambe le parti stesse non siano persone fisiche, l'indicazione della legale qualità dei firmatari; la copia del documento di identità dei firmatari.

Art.9 – Presentazione dell'istanza

L'istanza di conciliazione è presentata alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta PEC, ovvero, ove venga attivata dalla Commissione, secondo una procedura telematica o anche mediante consegna a mano. In quest'ultimo caso ne verrà rilasciata ricevuta.

Art.10 – Registrazione e conservazione dell'istanza e vaglio preliminare

Non appena pervenuta l'istanza di conciliazione, la Commissione, nel rispetto dell'ordine cronologico determinato dalla data di presentazione, procede alla valutazione della regolarità e completezza delle istanze e qualora le stesse risultino irregolari o carenti, provvede a richiedere alle parti le integrazioni del caso.

Art.11 – Calendarizzazione della comparizione personale delle parti

La Commissione, verificata la regolarità e completezza delle istanze ovvero acquisite le necessarie integrazioni, redige il calendario dei lavori della Commissione, fissando la data della seduta. A tal fine tiene conto del numero e del grado di complessità delle domande pervenute, della eventuale opportunità di prevederne la trattazione in più sedute. Provvede a convocare le parti per l'audizione dinanzi alla Commissione, indicando la data e l'ora stabilite. Le parti possono intervenire alla comparizione mediante un proprio rappresentante solo in caso di effettiva, assoluta e comprovata impossibilità di presenziarvi personalmente. A tal fine, la parte impossibilitata comunica le motivazioni del caso, con l'eventuale documentazione probatoria, che decide per l'ammissione del rappresentante o per il rinvio, dandone atto nel verbale della seduta della Commissione. Il rappresentante e interviene munito di apposito atto di delega, specificamente riferito all'audizione, corredato da fotocopia del documento di identità proprio e del



rappresentato, che vengono acquisiti agli atti. Il nessun caso l'assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti.

Art.12 – Deliberazioni e verbalizzazioni

Completata la fase istruttoria, la Commissione redige verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti. Il verbale viene redatto in 6 copie di cui 2 alla DPL territoriale, 1 al datore di lavoro, 1 al lavoratore e 1 al rappresentante datoriale e 1 al rappresentante sindacale.

Le parti con la sottoscrizione del presente accordo interconfederale intendono dare pratica attuazione al contenuto, agli indirizzi e agli obiettivi definiti in ogni sua parte.

Letto confermato e sottoscritto

Roma, 30/01/2020

U.A.I. Unione Artigiani Italiani e delle PMI



CONFINTES

